



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 7 Giugno 2024

CASI OPERATIVI

Dubbia la neutralità nel caso di perdita di pluralità dei soci di società di persone che svolge attività professionale

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Guida agli adempimenti relativi al verbale di approvazione del bilancio con distribuzione dell'utile

di Mauro Muraca

LA LENTE SULLA RIFORMA

La definizione agevolata dei Pvc: gli stretti rapporti tra società e soci

di Gianfranco Antico

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La tassazione dei dividendi esteri: quando sono paradisiaci?

di Ennio Vial

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione prima casa e possessori di altri immobili nel Comune

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

EBITDA e PFN: le chiavi del successo nelle operazioni di M&A

di Riccardo Conti di MpO & Partners

CASI OPERATIVI

Dubbia la neutralità nel caso di perdita di pluralità dei soci di società di persone che svolge attività professionale

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio** del **Commercialista** [scopri di più >](#)

Alfa Snc Stp svolge attività professionale ai sensi della L. 183/2011.

La società era partecipata da 2 soci: Mario Rossi e Luca Verdi.

Luca Verdi per sopraggiunti limiti di età decide di cessare l'attività lavorativa e, quindi, Mario Rossi acquista le quote di Luca Verdi; egli rimane pertanto unico socio di Alfa Snc Stp.

Quali sono le conseguenze? Il trasferimento dell'attività in capo a Mario Rossi può considerarsi neutrale?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Guida agli adempimenti relativi al verbale di approvazione del bilancio con distribuzione dell'utile

di **Mauro Muraca**

OneDay Master

Operazioni sul capitale. Perdite e utili nelle cooperative

[Scopri di più](#)

Normativa

Articolo 2364, cod. civ.

Articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986,

Articolo 69, D.P.R. 131/1986

Prassi

Assonime (News 18.3.2020)

Circolare n.18/E/2013

Risoluzione n. 24/E/2012

Risoluzione n. 353/E/2007

Premessa

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere **convocata una volta all'anno entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio ([articolo 2364, cod. civ.](#)).

Ai sensi dell'[articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ.](#), lo statuto può, inoltre, prevedere un termine maggiore, comunque **non superiore a 180 giorni**, in due ipotesi, ovvero:

- per le società obbligate alla redazione **del bilancio consolidato** “ovvero”;
- quando lo richiedono **particolari esigenze** connesse alla struttura ed all'oggetto della società.

**Nota bene**

L'utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea (News Assonime 18.3.2020):

- **non deve essere motivato** da parte della società;
- dovrebbe intendersi riferito alla **data di “prima convocazione”** dell'assemblea, con l'effetto che l'assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;
- rappresenta **una mera facoltà per le società**, ben potendo gli amministratori convocare l'assemblea nella data ritenuta più adeguata rispetto alle proprie esigenze (es. per il pagamento dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio).

Nella tabella seguente, sono schematizzati i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga:

- in caso di termine ordinario, in data 29.4.2024 (120 giorni dal 31.12.2023)
- in caso di proroga del termine, in data 28.6.2024 (180 giorni dal 31.12.2023)

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023**ADEMPIMENTO****SCADENZA**

LA LENTE SULLA RIFORMA

La definizione agevolata dei Pvc: gli stretti rapporti tra società e soci

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Riforma Fiscale: D.Lgs. di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

Attuazione delega fiscale per successioni, donazioni, passaggi generazionali in azienda, patti di famiglia

Scopri di più

L'**istituto deflattivo** introdotto con l'[articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997](#) – che rivalutava il ruolo e la funzione del processo verbale di constatazione – ritorna **di nuovo in campo**.

Infatti, il **D.Lgs. 13/2024** fa riemergere, sempre nell'ambito del D.Lgs. 218/1997, la definizione dei processi verbali di constatazione (oggi, [articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#)).

A fronte dell'accettazione – **incondizionata o meno** – del pvc, **entro 30 giorni dalla consegna del verbale medesimo**, l'atto di adesione parziale che l'Ufficio notifica entro i successivi **60 giorni** dalla comunicazione di adesione, gode della **riduzione delle sanzioni ad 1/6**.

Il contribuente può **prestare adesione ai verbali di constatazione**, redatti ai sensi dell'[articolo 24, L. 4/1929](#), che investono **le violazioni in materia di**:

- **Irpef e Ires** e relative ritenute e addizionali;
- **imposte sostitutive**;
- **Iva**;
- **contributi previdenziali**;
- **Irap**;
- **Ivie e Ivafe**;
- **imposta di registro e imposta ipotecaria/catastale**;
- **imposte sulle successioni e donazioni**;
- **imposta sulle assicurazioni**;
- **crediti di imposta e agevolativi**.

L'adesione può avere ad oggetto esclusivamente il **contenuto integrale del verbale di constatazione** e, pertanto, qualora il processo verbale riguardi **più periodi d'imposta**, non può essere scelto il periodo o i periodi d'imposta da definire, ma **la definizione deve riguardare la totalità delle annualità** e delle **violazioni definibili** constatate nel processo verbale.

A differenza della vecchia formulazione, il contribuente può prestare adesione:

a) senza condizioni;

b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti (le Entrate, nel sito dedicato, hanno evidenziato che il contribuente manifesta la volontà di subordinare l'adesione al processo verbale al fatto che l'organo verificatore rimuova **incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel processo verbale.**

In caso di pluralità di periodi di imposta oggetto di rilievo presenti nel verbale, **non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre).**

Nell'ipotesi di **adesione incondizionata**, entro i **60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente**, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale, recante le indicazioni previste dall'[articolo 7, D.Lgs. 218/1997](#).

Nel caso di adesione condizionata, **il predetto termine decorre dalla correttiva effettuata da parte dell'organo che ha redatto il verbale.**

Tuttavia, i soci di soggetti **"trasparenti"** (società di persone, Srl trasparenti, Trust, ecc), sono strettamente legati fra loro. Infatti, l'eventuale **definizione dei soci/beneficiari è successiva alla definizione della società/trust**, non potendo il socio/beneficiario definire la propria posizione sulla base di un verbale non definito dalla società partecipata o dal trust.

In presenza di un **maggior reddito constatato nel processo verbale** consegnato alla società partecipata/trust, a seguito di richiesta di adesione e conseguente notifica dell'atto di definizione alla stessa, l'ufficio successivamente **provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile.**

In questa ipotesi, sulla falsariga di quanto allora indicato con la [circolare n. 55/E/2008](#), per la vecchia definizione – per i casi in cui l'obbligazione tributaria riferita alle imposte sul reddito è posta in capo ai soci, mediante la tassazione del relativo reddito di partecipazione – i soci/beneficiari possono definire la propria posizione, **previo invio della comunicazione di adesione** entro i **30 giorni** successivi alla notifica dell'atto di definizione (con **versamento** da effettuare entro ulteriori **20 giorni**, in unica soluzione o a rate). **Resta ferma la possibilità di rinunciare**, attendendo l'atto impositivo dell'ufficio per la quota di reddito ed essi imputabile.

Per quanto concerne i soggetti in regime di consolidato, si legge nel sito dell'Agenzia delle entrate, la comunicazione può essere presentata **sia dalla consolidata sia dalla consolidante** mentre, ai sensi dell'[articolo 121, comma 1, lettera c\), Tuir](#), **è onere della consolidata** – nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione (contenente rilievi accertabili con l'atto unico) – **portare a conoscenza della consolidante l'avvenuta consegna dello stesso.** La comunicazione va presentata, oltre che all'organo verificatore, anche **all'ufficio dell'Agenzia competente** nei confronti della consolidata e il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (**consolidata o consolidante**).



Successivamente l'Ufficio **notificherà l'atto di definizione dell'accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante** e l'una (o l'altra parte) procederà, poi, al pagamento nei modi e **nei termini sopra indicati**.

La tassazione dei dividendi esteri: quando sono paradisiaci?

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

L'[articolo 47 bis, Tuir](#), prevede che i **dividendi paradisiaci** sono potenzialmente soltanto quelli che **provengono da Paesi diversi dalla UE e dallo SEE che scambia informazioni**.

Appurato ciò, il legislatore distingue a seconda che vi sia un **rapporto partecipativo** nella società estera, di controllo o che questo **rapporto sia assente**. Senza entrare nel merito della nozione di controllo utilizzata, ricordiamo che si fa riferimento a quella contenuta nel comma 2, dell'**articolo 167, Tuir**, utilizzata anche in tema di **disciplina controlled foreign companies**.

Qualora sussista il rapporto di controllo, il Paese estero è considerato paradisiaco, quando il livello impositivo effettivo di tassazione subito risulta **inferiore al 50% di quello teorico italiano**. Non consideriamo, al momento, le novità introdotte ad opera del D.Lgs. 209/2023 che esplicano i loro effetti dal 2024.

In assenza di controllo, si deve guardare al **livello nominale di tassazione**.

La norma, tuttavia, non risolve una questione pratica di estrema importanza: è necessario valutare la **tassazione nominale o effettiva al momento di maturazione o al momento di percezione** dell'utile? Questi aspetti sono già stati oggetto di puntuale chiarimento.

Innanzitutto, si deve applicare quello che potremmo chiamare il test del comma 1007, dell'articolo 1, L. 205/2017. La norma prevede che **se l'utile distribuito è maturato in un esercizio** in cui la società estera era considerata white in base alle regole vigenti *pro tempore*, **quell'utile sarà sempre white**, anche se percepito in un esercizio in cui la società è considerata paradisiaca.

La norma, tuttavia, non affronta il caso opposto, ossia quello in cui **l'utile matura in un esercizio in cui la società è black**.


In questo caso, il Principio di diritto n. 17/2019 ritiene che si debbano **applicare i due test previsti** dalla Circolare n. 35/E/2016. In primo luogo, si deve **valutare se la società estera è white** al momento della percezione del dividendo, **applicando le regole vigenti pro tempore**.



Se la risposta è negativa, il dividendo è paradisiaco. Se la **società è white**, si deve poter affermare la natura white **al momento della maturazione dell'utile**, secondo le regole vigenti al momento della distribuzione e **non secondo le regole vigenti pro tempore**. Si tratta, in sostanza, di fare un **test analogo a quello del comma 1007** con la differenza, tuttavia, che **la valutazione dell'esercizio** di maturazione deve avvenire, non con le regole vigenti all'epoca, bensì con quelle in vigore al momento della percezione.

Si veda il seguente schema di sintesi.

Figura n. 1 – dividendi white o black



Se il dividendo è *white*, lo stesso sconterà la **tassazione ordinaria**, ossia la sostitutiva del 26% per le persone fisiche, ovvero il concorso alla base imponibile **nella misura del 5% per le società di capitali**.

Diversamente, **se il dividendo risulta paradisiaco**, lo stesso concorrerà a **tassazione progressiva in misura integrale**. Vi sono poi diverse particolarità da valutare come, ad esempio, il **credito di imposta indiretto** in caso di controllo o la *minipex* del 50% per le società di capitali.

IMPOSTE INDIRETTE

Agevolazione prima casa e possessori di altri immobili nel Comune

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

OneDay Master

Immobili delle imprese: fiscalità indiretta

Scopri di più

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa sono disciplinate dalla **nota II-bis dell'articolo 1, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986**, e consistono nell'applicazione dell'Iva con aliquota pari al 4%, ovvero dell'imposta di registro con aliquota pari al 2%, nonché delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (pari ad euro 200 per ciascuna imposta). Relativamente all'immobile, lo stesso deve essere innanzitutto considerato **abitazione non di lusso** (classificato in categoria A, escluso A/1, A/8 e A/9).

L'acquirente può beneficiare dell'agevolazione "*prima casa*", sempreché **sussistano le ulteriori condizioni previste dalla richiamata Nota II-bis**, all'[articolo 1](#), della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR, ovvero che **quest'ultimo dichiari**, nell'atto di acquisto (e a pena di decadenza dell'agevolazione in commento):

- di essere **residente nel Comune in cui è ubicata l'abitazione** da acquistare, o che **intenda trasferire la residenza** in tale Comune **entro 18 mesi dall'acquisto**;
- di non **essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge** dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- di **non essere titolare**, neppure per quote, anche in regime di comunione legale **su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà**, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge **con le agevolazioni prima casa**.

In relazione al **possesso di altre abitazioni** nel medesimo comune in cui è ubicato l'immobile da acquistare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, **non osta all'applicazione dell'agevolazione prima casa**, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma agevolativa, **la titolarità** (nel medesimo Comune in cui si intende procedere all'acquisto agevolato) **di un altro immobile abitativo di ridotte dimensioni** (nel caso di specie, si trattava di un immobile di 22,69 metri quadrati), **se esso risulta del tutto insufficiente a garantire idonea sistemazione abitativa** al nucleo familiare dell'acquirente. Infatti, secondo quanto sostenuto dalla Corte di cassazione nell'ordinanza in esame, la nota II-bis all'[articolo 1](#) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, nella parte in cui richiede, **per l'applicazione**

dell'agevolazione prima casa (tra le altre condizioni) che **l'acquirente non possieda "altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare"**, si riferisce ad una **disponibilità non meramente oggettiva**, bensì soggettiva, nel senso che è possibile applicare il beneficio nel caso di disponibilità di un alloggio che **non sia concretamente idoneo**, per dimensioni e caratteristiche complessive, a **sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia** (Cassazione n. 100/2010).

La stessa Cassazione, con la sentenza n. 2565/2018, ha poi precisato che la sostituzione nella legge sulla prima casa dell'espressione "*fabbricato idoneo ad abitazione*" con quella "*casa di abitazione*" è da intendersi "*nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un'altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato*". Pertanto, prosegue la Cassazione, l'agevolazione prima casa sussiste "*quando l'acquirente possieda un alloggio **che non sia concretamente idoneo**, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia*". Non si può, quindi, **ritenere d'ostacolo**, all'applicazione delle agevolazioni prima casa, la circostanza che l'acquirente dell'immobile **sia al contempo proprietario d'altro immobile** (acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune) che per qualsiasi ragione (di carattere soggettivo o oggettivo) **sia inadatto ad essere destinato a sua abitazione**. Gli orientamenti giurisprudenziali così si esprimono su altri aspetti peculiari del possesso dei requisiti:

- le agevolazioni spettano anche a **chi possiede nello stesso comune un altro fabbricato**, qualora questo non sia idoneo a fungere da abitazione (Cassazione n. 6476/1996);
- non è determinante il fatto che un **appartamento faccia parte di un immobile costituito da più unità immobiliari** adibite ad abitazione, oppure sia funzionalmente collegato ad un opificio. Tale ultima situazione, infatti, **non è sufficiente a sostenere la presunzione che l'appartamento sia un "alloggio di servizio"**, non valutabile in modo autonomo ai fini della spettanza dei benefici (T.C. n. 1545/1996);
- il possesso, da parte dell'acquirente, di un altro alloggio o porzione di alloggio **non può essere di ostacolo per usufruire delle agevolazioni**, qualora quest'ultimo, non risulti in concreto tale da soddisfare le esigenze abitative, **perché inabitabile e senza servizi** (T.C. n. 405/1998).

EBITDA e PFN: le chiavi del successo nelle operazioni di M&A

di Riccardo Conti di MpO & Partners

Scouting per lo studio professionale

Ricerchiamo e selezioniamo professionisti da inserire all'interno di uno studio.



SCOPRI DI PIÙ →

Il CNDCEC ha elaborato, all'interno del documento di ricerca "*EBITDA e PFN a fini valutativi e negoziali*" pubblicato lo scorso marzo, un'interessante trattazione incentrata sulle nozioni di **EBITDA** e di **Posizione Finanziaria Netta (PFN)**, due indicatori di performance ampiamente diffusi nella prassi delle operazioni di cessioni e acquisizioni (M&A). Le considerazioni evidenziate nel documento forniscono ai professionisti delle linee guida utili a fare chiarezza su alcune componenti di calcolo di questi parametri.

Obiettivo del presente articolo è quello di fornire un estratto degli aspetti più significativi e di rilievo emersi nell'approfondimento.

EBITDA

Il margine EBITDA, *Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*, rappresenta l'utile più imposte, interessi e ammortamenti (laddove Depreciation si riferisce ai beni materiali, Amortization a quelli immateriali) e viene utilizzato come:

- i) misuratore di performance economica e
- ii) elemento alla base della valutazione di un'impresa.

Iniziamo trattando il suo utilizzo come indicatore di performance. In tale ambito, l'EBITDA viene calcolato escludendo alcune componenti di costo non monetarie, come ad esempio gli ammortamenti relativi ad asset materiali e immateriali. Il fine ultimo del calcolo è quello di fornire un'approssimazione circa la capacità di generare liquidità attraverso le attività operative durante un determinato periodo, riflettendo così l'andamento economico complessivo.

Ne consegue che confluiscono nell'EBITDA tutte quelle poste caratterizzate da una correlata presunta manifestazione finanziaria. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, che il CNDCEC riporta a titolo esemplificativo:

- *Altri ricavi.* Questa voce comprende sia entrate che influenzano direttamente la situazione finanziaria (es. recupero delle spese di trasporto), sia entrate che non hanno un impatto immediato sullo stato finanziario nell'anno di registrazione (come la parte di un risconto passivo ricevuto per ottenere contributi pubblici), e infine entrate che hanno un impatto finanziario parziale (come i profitti generati dalla vendita di beni strumentali). Nella pratica della presentazione dei dati finanziari delle aziende, non vengono apportate rettifiche ai fini del calcolo dell'EBITDA relativamente a queste voci.
- *Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.* Si tratta degli accantonamenti riservati per ridurre il valore dei crediti commerciali che potrebbero non essere recuperabili. Queste svalutazioni non comportano effettivi pagamenti finanziari e potrebbero essere escluse dai costi nell'EBITDA. Tuttavia, nella pratica, questa questione è gestita in modo diverso e talvolta, per ragioni di prudenza, le svalutazioni dei crediti vengono incluse nella misurazione dell'EBITDA.
- *Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti.* Costituiscono riserve create per affrontare eventuali perdite o spese future, senza che ci sia un effettivo dispendio finanziario nel periodo in cui vengono contabilizzati. Ai fini della determinazione dell'EBITDA, il trattamento di queste poste è lo stesso di quanto discusso nel punto precedente.

L'EBITDA può essere utilizzato anche con una funzione negoziale nell'ambito di un'operazione di M&A. In questo caso l'accezione alla base del calcolo risponde a logiche ed obiettivi piuttosto diversi da quelli sin qui considerati. In questo caso, infatti, viene data enfasi alla capacità dell'EBITDA di esprimere la normale generazione di cassa. Ciò implica: a) un diverso trattamento di alcune voci che confluiscono nel calcolo di base dell'EBITDA e b) una rivisitazione del calcolo mediante l'inserimento di rettifiche e correttivi volti a normalizzare l'EBITDA da componenti di costo o ricavo ritenute anomale, inusuali e/o straordinarie e quindi non ricorrenti, al fine di determinare un EBITDA "normalizzato" (*EBITDA Adjusted*).

Le voci sopra riportate per il calcolo dell'EBITDA subiscono, ai fini negoziali, le seguenti modifiche:

- *Altri ricavi:* le quote periodiche di risconto passivo a fronte dell'ottenimento di contributi pubblici vengono rettificate, dal momento che, di norma, la contabilizzazione del contributo avviene, nella maggior parte dei casi, contestualmente al relativo incasso, il quale in linea teorica è già confluito nella PFN, per cui si andrebbe incontro ad un probabile *double counting* sotto l'aspetto valutativo.
- *Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:* posta tipicamente non monetaria e non sempre ricorrente, per cui, al fine di identificare il livello normale di generazione di cassa, si rende necessaria una normalizzazione in

sede di Due Diligence finanziaria. Infatti, partendo dall'analisi delle perdite su crediti e delle svalutazioni di un periodo rappresentativo, si procede alla stima dei mancati incassi dovuti a perdite sui crediti. Questo importo, in proporzione al volume d'affari nel periodo in esame, rappresenta una percentuale ragionevole di ricavi non incassati che si traduce in una componente monetaria (i mancati incassi), coerente con l'obiettivo principale dell'EBITDA negoziato.

- *Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti*: in generale, vale il principio secondo cui se un accantonamento è ricorrente e mira a stimare un futuro dispendio di cassa legato al rischio, l'EBITDA negoziato potrebbe non necessitare rettifiche particolari. Quando l'accantonamento riguarda una transazione o un impegno specifico e non ripetibile, è preferibile escluderlo dall'EBITDA, considerando la migliore stima di questo dispendio finanziario come un costo aggiuntivo da computare nella PFN.

[Continua a leggere qui](#)